NR. 497/118 V.G.

STUDIO DOTT. SALVATORE TAVERNA

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONSULENTE DEL GIUDICE

Via Arona, 8 – 10145 – Torino Tel. 011/521.76.46 Fax 011/431.90.49

E-mail: sal.taverna@gmail.com

PEC: salvatore.taverna@legalmail.it

Cod. Fisc. TVR SVT 54R29 I671M

STUDIO RR ACCOUNTING DI ROMINA RINALDO

Via Casalis, 17 – Torino Tel. 011/488636

Email: romina.rinaldo@studiorraccounting.it

PEC: rinaldo.romina@pec.it

Cod. Fisc. RNLRMN69T45F335A

TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione Civile

Ricorso *ex* art. 9 LEGGE 3/2012

nell'interesse della

Azienda Agricola APICOLTURA BOETTI., iscritta presso la relativa sezione speciale al n. di iscrizione CN-1999-5495 alla CCIAA di Cuneo, in persona del suo titolare e legale rappresentante, Christian Boetti, nato a Mondovì il 28/06/1974, C.F. BTT CRS74H28F351H, residente Mondovì (CN), Via Tanaro n. 22 elettivamente domiciliato in Torino, via Arona 8 presso lo Studio del Dott. Salvatore Taverna come sopra generalizzato.

***

SOMMARIO

A) PROPOSTA DI ACCORDO COI CREDITORI PER L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 4

B) Azienda Agricola APICOLTURA BOETTI 5

B.1. Cenni storici, produzione e forza lavorativa 5

B.2. La compagine sociale e gli organi societari 7

C) LE CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE SUCCESSIVE INIZIATIVE 7

D) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA 11

D.1. Premesse 11

D.2. Le condizioni soggettive 12

D.3. Le condizioni oggettive 12

D.4. Il tema della "fattibilità del piano/accordo" 13

D.5 Diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni. La diligenza del buon padre di famiglia ex. art. 1176 c.c. 16

E) ELENCO CREDITORI CON INDICAZIONE DEI CREDITI E PRELAZIONI (ART. 9 COMMA 2 L.3/2012) 17

F) ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART.9 COMMA 2 L.3/2012) 19

G) FABBISOGNO ECONOMICO FAMILIARE (ART.9 COMMA 2 L.3/2012) 21

H) L'ANDAMENTO DELL' "AZIENDA AGRICOLA APICOLTURA BOETTI" NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 22

H.1. Premesse 22

H.2. Sintesi comparativa dei conti economici dell'azienda degli anni 2014, 2015 e 2016 22

H.3. Rielaborazione dei conti economici dell'azienda degli anni 2014, 2015 e 2016 26

I) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AZIENDA STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO 28

I.1. La situazione economica dal 01.01.2017 al 31.12.2017 28

I.2. Previsionale utili nei 7 anni futuri 30

I.3. Lo stato analitico ed estimativo delle attività e delle passività alla data del 31.12.2017 34

L) L'ACCORDO: PROPOSTA ED INIZIATIVE 38

L.1. I termini della proposta nella disciplina dell'esdebitazione 38

L.2. Descrizione analitica dell'accordo 42

L.3. La convenienza dell'accordo rispetto ad azioni esecutive dei singoli creditori 47

L 3.1 Ipotesi di liquidazione forzosa 49

L 3.2 Raffronto tra le due ipotesi (rapporti) tra worst case e best case ed ipotesi liquidatoria 50

M) OSSERVAZIONI FINALI 51

A) PROPOSTA DI ACCORDO COI CREDITORI PER L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

O.C.C. CUNEO – Gestore Dott. Federico Bessone

Consulenti Tecnici di Parte: Dott. Salvatore Taverna e Dott.ssa Romina Rinaldo

Esdebitando: Christian Boetti

****

L'**Azienda Agricola APICOLTURA BOETTI** (di seguito "Apicoltura Boetti"), regolarmente iscritta presso il Registro delle imprese, si trova attualmente in uno stato di sovraindebitamento *ex* art. 6, L. 3/2012 e successive integrazioni, ossia in "*una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*", quindi in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Per questa ragione con istanza del 19 ottobre 2017 il signor Christian Boetti (d'ora in avanti per comodità "Richiedente") ha chiesto all'O.C.C. CUNEO la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D.267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge 3/2012 e successive modifiche.

Conseguentemente in pari data l'O.C.C. CUNEO, nella persona del suo referente Avv. Flavio Gazzi, provvedeva alla nomina del Gestore nella persona del Dott. Federico Bessone (All. 1).

Il Richiedente quindi, oltre alla documentazione di legge, sottopone al vaglio del nominato Gestore dall'O.C.C. la presente ipotesi di accordo coi creditori che segue all'analisi patrimoniale attiva e passiva dello stesso.

Si precisa che le informazioni riportate nella presente relazione derivano dalle dichiarazioni e dai documenti forniti dal Richiedente durante gli incontri ed i colloqui tenutisi con i ***sottoscritti Consulenti Tecnici di Parte;*** pertanto eventuali inesattezze sono da imputarsi ai medesimi ed i dati sono il risultato dei documenti forniti.

B) Azienda Agricola APICOLTURA BOETTI.

B.1. Cenni storici, produzione e forza lavorativa

Nel 1992 inizia a maturare per il sig. Boetti la passione per le Api; con il contributo di un apicoltore professionista egli riesce a produrre i suoi primi cinque alveari.

Nel 1998 la produzione è di circa cinquanta alveari; nello stesso anno il sig. Boetti riesce a sviluppare la sua "attività" con la costruzione del primo laboratorio atto all'attività di smielatura. Le vicende dell'Azienda Agricola **APICOLTURA BOETTI** iniziano formalmente nel 1998 con la sua costituzione nella forma di impresa individuale, di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, pertanto la stessa vede quale oggetto sociale il seguente, come risulta da visura storica (All. 2):

- ***"Apicoltura; produzione energia elettrica da fonti rinnovabili con impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 KW"***

Nell'impresa individuale l'imprenditore è il "dominus" di tutto il processo imprenditoriale ed il rischio d'impresa ricade integralmente su di lui. Da ciò discende che il patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al suddetto rischio e che, in caso di insolvenza, l'imprenditore risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni anche personali.

Dal 2000 al 2003 il sig. Boetti con il contributo della sua compagna, Luisella Quaglia, riesce ad incrementare gli alveari sino a 300.

Nel 2004, l'impresa cresce con la costruzione di un nuovo laboratorio di dimensioni più grandi rispetto al precedente, così da poter soddisfare i bisogni di una più ampia clientela.

Successivamente, nel 2004 entra a far parte dell'attività il padre del sig. Boetti, il sig. Andrea Boetti, occupandosi maggiormente della vendita del prodotto presso le fiere.

Nel 2009 (produzione di circa 700 alveari) il sig. Boetti aumenta la manodopera assumendo un dipendente sino al 2011(stagione primaverile), per fronteggiare le richieste sempre maggiori del mercato. Dal 2010 al 2011 **l'azienda Agricola APICOLTURA BOETTI** consegue risultati positivi con buone produzioni; ma nel 2011 si verifica un calo della produzione ed una diminuzione delle vendite che porta il Richiedente a ridurre la manodopera. Per i primi sei mesi del 2012 il sig. Boetti assume un dipendente come bracciante agricolo. Da luglio 2012 sino all'anno 2014 viene assunta in azienda la cognata del sig. Boetti, la sig.ra Marinella Quaglia. Nel 2015 non risulta nessun dipendente; nel 2016 come si evince dalla Visura camerale storica allegata, il numero di addetti all'impresa rilevati nell'anno 2016 diminuisce, in quanto nel primo e nel secondo trimestre risultano tre addetti ai lavori mentre nel terzo e quarto trimestre ne risultano due.

A maggiore chiarimento della situazione precedentemente esposta, si precisa quanto segue.

Il Sig. Boetti Christian, socio Aspromiele (Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte) e titolare dell'azienda agricola Apicoltura Boetti, situata in Mondovì (CN), è un ***"apicoltore produttore apistico"***, esercita cioè attività apistica ai fini economici e commerciali. L'azienda si occupa prevalentemente della produzione di miele di acacia, tiglio, castagno e melata. Produzioni secondarie sono polline, pappa reale e famiglie di api.

Ai fini della produzione del miele, l'azienda pratica, su territorio piemontese, ligure e toscano, l'attività di nomadismo, che consiste nello spostare gli alveari nelle aree in cui sono presenti precise fioriture su cui raccogliere il nettare da cui si otterrà il miele.

L'azienda, costituita dal titolare Boetti Christian e dalla moglie Luisella Quaglia, conduce nel 2017 un totale di 150 alveari e possiede il materiale fisico (arnie, melari, telai ecc.) necessario per la conduzione e la produzione di miele da parte di 350 famiglie di api.

B.2. La compagine sociale e gli organi societari

L' **Azienda Agricola APICOLTURA BOETTI** ha come titolare **Christian Boetti** – nato a Mondovì il 28/06/1974, C.F. BTTCRS74H28F351H, residente Mondovì (CN), Via Tanaro n. 22.

Il numero di addetti all'impresa, come già accennato nel precedente paragrafo, risulta nell'ultimo trimestre 2016, di due addetti ai lavori.

Attualmente sono impiegati nell'attività il sig. Boetti (titolare firmatario dell'impresa individuale Apicoltura Boetti) e la compagna Luisella Quaglia come coadiuvante.

C) LE CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LE SUCCESSIVE INIZIATIVE

Lo stato di crisi da sovraindebitamento in cui attualmente versa l'azienda agricola Apicoltura Boetti ha inizio nella crisi economica che, cominciata negli anni Ottanta del secolo scorso, continua ad interessare il Piemonte. In particolare, il periodo di maggior interesse riguarda gli anni successivi alla crisi finanziaria internazionale del 2008, che colpì indiscriminatamente tutti i settori produttivi del Piemonte e del territorio del Cuneese in particolare.

La fase di crisi del Signor Boetti inizia dopo un periodo invero positivo per gli imprenditori che, come lui, operano nell'apicoltura: infatti, proprio in quel periodo, il Signor Boetti decise di ampliare la propria attività produttiva utilizzando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti finiti, i fondi agevolati previsti dalla Regione Piemonte, come il fondo di euro 49.000,00 utilizzato per l'ampliamento del capannone, ed il contratto di mutuo agrario stipulato con la Banca Unicredit S.p.a. con garanzia ipotecaria (ai sensi dell'art.43 e segg. D.Lgs. n. 385/1993), da erogare in più

soluzioni secondo lo stato avanzamento lavori. Tale contratto è stato stipulato in data 10.12.2004 e tramite tale mutuo il sig. Boetti concedeva alla Unicredit Banca S.p.A (oggi Unicredit S.p.A.) ipoteca volontaria di primo grado per euro 260.000,00 sugli immobili in piena proprietà del Richiedente, siti in Mondovì (CN).

Il sig. Boetti ha sempre fatto fronte agli impegni assunti, così come il mutuo precedentemente accennato, sino alla situazione di crisi che l'ha coinvolto.

Negli anni successivi si concretizzarono una serie di eventi che, vera causa di forza maggiore per l'apicoltura, determinano le condizioni di partenza del sovraindebitamento del Signor Boetti.

Innanzitutto il signor Boetti per problemi personali ha subito una condanna penale ed ha trascorso alcuni anni di detenzione che gli hanno impedito la presenza in azienda; si precisa che i capi di imputazione non riguardano delitti contro il patrimonio e/o che hanno attinenza alla gestione dell'attività produttiva.

A questo si sono aggiunti incidenti ed imprevisti di percorso che hanno interrotto il ciclo virtuoso naturale della vita e delle attività delle api; l'apicoltura risente degli effetti di ricaduta negativi, entrando prima in crisi di produzione del miele e derivati, e vedendo poi crollare la commercializzazione del miele stesso e dei derivati dell'attività delle api nel momento in cui la produzione si interrompe o è sottodimensionata rispetto alla pianificazione che l'apicoltore ha predisposto per la sua attività.

Si precisa inoltre che un altro aggravante è rappresentato dal fatto che il padre del sig. Boetti si è ammalato nel 2013; oltre all'assenza forzata del signor Christian Boetti, è infatti venuta a mancare una persona nella gestione dell'attività, alla quale si è anche dovuto prestare assistenza medica con l'impegno di tutti i familiari, che si sono trovati senza l'apporto lavorativo dei due principali

soggetti operanti e sono stati costretti a mettere in secondo piano l'attività aziendale. Si allega la documentazione inerente la situazione medica del papà del sig. Boetti (All. 3).

Infatti, poiché l'apicoltura è strettamente connessa ai cicli naturali, presenta una certa ambivalenza: da un lato, gode delle agevolazioni che la natura porta alla produzione di miele da parte delle api nei periodi in cui il ciclo di vita delle api stesse non presenta particolari problemi e l'attività di suggere il polline dai fiori fino alla produzione del miele procede in parallelo all'andamento virtuoso della natura.

Nel caso del Signor Boetti, l'interruzione della produzione del miele da parte delle api dei suoi alveari fu dovuta a un complesso di fenomeni; di seguito brevemente esposti:

Il primo fu dovuto allo spopolamento degli alveari, fenomeno che tuttavia avviene naturalmente nel momento in cui le api "anziane" cedono il passo a quelle giovani: e, in questo caso, il fenomeno era prevedibile.

Ma i fenomeni negativi che il Signor Boetti non poteva prevedere, in quanto eventi annoverabili nella categoria delle cause di forza maggiore, furono altri: innanzitutto, una moria delle api dei suoi alveari causata da un acaro, la Varroa, che decimò le api, ed inoltre si verificò un avvelenamento ambientale dato dall' inquinamento atmosferico, che ridusse notevolmente il numero delle api stesse. Si rinvia ad una migliore analisi da parte del Tecnico Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte), il sig. Samuele Colotta (All. 4), per quanto attiene l'avvelenamento da Neonicotinoidi, insetticidi utilizzati per il mais e la concia dei semi. Per salvare l'attività della sua impresa, ed in particolare per fare fronte alle rate da corrispondere per le obbligazioni assunte, il Signor Boetti è ricorso ad ulteriori finanziamenti presso banche operanti nella zona ove svolge la sua attività.

I finanziamenti suddetti nello specifico riguardano:

- finanziamento BCC per l'acquisto del furgone adibito alla vendita dei prodotti inerenti l'attività per l'importo iniziale di euro 33.000,00;
- finanziamento BRE "Nuova Energia" fotovoltaico n° 261202 per l'importo di euro 40.000,00; come pre garanzia in data 13/05/2011 hanno prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo suddetto i signori Chiabra Felice e Rinaldi Angela. – in data 20/06/2011 sul conto corrente n.415/34927 veniva concesso al Richiedente un Fido di euro 30.000,00.

Ma perdurando le condizioni di crisi del settore dell'apicoltura, il sig. Boetti non riesce a fare fronte in maniera adeguata ai suoi debiti, cadendo conseguentemente in uno stato di sovraindebitamento.

Il Richiedente si trova quindi, suo malgrado, travolto in una spirale di debiti che nonostante il lavoro in azienda non riesce più ad onorare; l'esposizione debitoria del Richiedente porta alcuni creditori come la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De Baldi Soc. Coop ad effettuare una esecuzione immobiliare iscritta innanzi al Tribunale di Cuneo al n. 266/2015 R.G.E. in danno all'odierno Richiedente.

Tutti gli altri ricorsi per decreti ingiuntivi per brevità di narrazione non sono stati riportati nel presente elaborato

D) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

D.1. Premesse

La disciplina del sovraindebitamento dettata dalla L. n. 3 del 27.01.2012 e successive integrazioni, parafrasando quanto scritto dall'Illustrissimo (allora) Presidente del Tribunale di Torino, Luciano Panzani, rappresenta un *novum* nel contesto giuridico italiano, andando a colmare una grande lacuna della legislazione dell'insolvenza, derivata dalla riforma delle procedure concorsuali intervenuta tra il 2005 e il 2006. La Legge suddetta non ha fatto altro che dotare l'ordinamento italiano, in ritardo rispetto ai principali Paesi occidentali, di uno strumento di composizione della crisi anche per quei soggetti che, per natura e dimensione, ne erano esclusi *ex* art. 1, L. Fall.. Nel dettaglio, a non poter accedere alla procedura di esdebitazione, oltre alla società di persone e all'insolvente civile, erano tutti quei soggetti che, pur essendo imprenditori, sono esclusi dal fallimento, perché imprenditori agricoli o piccoli imprenditori. Ne derivava l'assoggettamento di tali debitori esclusivamente all'esecuzione individuale che, tuttavia, rappresenta uno strumento inefficiente in termini di realizzo e, quindi, di soddisfacimento dei creditori. La L. 3/2012 pone, quindi, rimedio alla situazione appena descritta, precisando all'art. 6, così come novellato dall'art. 18 del d.l. 179/2012, convertito in L. 221/2012, che la finalità ultima della nuova disciplina ivi prevista consiste nel "*porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*". Ed ancora l'art. 7, comma 2, prevede che la proposta esdebitatoria che il debitore può presentare ai creditori abbia come presupposto imprescindibile, pena l'inammissibilità della proposta stessa, che questi non sia assoggettabile *"a procedure concorsuali diverse da quelle regolate del presente capo"*.

D.2. Le condizioni soggettive

La L. 3/2012, come modificata dal d.l. 179/2012, richiede ai fini dell'ammissibilità alla procedura di esdebitazione che il debitore non sia soggetto né sia assoggettabile a procedure diverse da quelle regolate dalla legge sul sovraindebitamento (art. 7). Ne consegue che l'apertura di una procedura di esdebitazione può valere per quei soggetti che restano esclusi dalle procedure concorsuali ordinarie – fallimento e concordato preventivo – previste dall'art. 1, L. Fall.: imprenditori commerciali sotto-soglia, imprenditori non commerciali o soggetti che non siano imprenditori.

L'unica soluzione attuabile per il signor Christian Boetti, a fronte del trend negativo, in corso di formazione già da alcuni anni, e, soprattutto, a fronte dell'impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni contratte, è parsa quella di usufruire, dopo la nomina ex art. 15 comma 9 legge 27 Gennaio 2012 n.3, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quanto detto trova conferma nel comma 2 *bis*, art. 7, L. 3/2012, introdotto dal d.l. 179/2012, che prevede espressamente che l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori l'accordo di composizione della crisi.

D.3. Le condizioni oggettive

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7 della L. 3/2012 prevede che il debitore possa accedere alla procedura di esdebitazione qualora si trovi in stato di sovraindebitamento. L'art. 6 della Legge chiarisce poi che per "*stato di sovraindebitamento*", ai sensi del secondo comma, deve intendersi una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*". A tal proposito, non è seriamente contestabile che l'azienda agricola Apicoltura Boetti versi in una condizione tale da non permettere alla stessa il regolare adempimento delle proprie

obbligazioni, condizione derivante senza ombra di dubbio da uno squilibrio tra debiti e patrimonio liquido o prontamente liquidabile della stessa. Tale stato di "difficoltà" appare superabile solo attraverso l'apertura di una procedura di composizione della crisi, l'omologazione e la successiva realizzazione del piano di esdebitazione di cui *infra.*

D.4. Il tema della "fattibilità del piano/accordo"

Secondo quanto disposto dall'art. 9, L. 3/2012, "*il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano [...]*".

Da un'attenta lettura dell'articolo di cui sopra emerge l'ulteriore tema della fattibilità del piano/accordo, che assurgerebbe a requisito di ammissibilità alla procedura di esdebitazione. La fattibilità del piano/accordo è garantita della presenza degli Organismi di Composizione della Crisi, con sede nel circondario del Tribunale competente, in ausilio del debitore, durante la redazione della proposta e del piano stesso. L'Organismo di Composizione della Crisi verifica la "veridicità" dei dati contenuti nella proposta, attesta la fattibilità del piano/accordo e trasmette al Giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.

Il d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, ha in parte ripristinato la disciplina proposta dall'emendamento governativo, confermandone i tratti generali, ma trasformando l'accordo in una procedura a carattere concordatario, prevedendo per l'approvazione una maggioranza inferiore (60%) ed introducendo in sede di votazione la regola del silenzio-assenso.

Il legislatore nell'art. 7 della Legge 3/2012 ha previsto che "*il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, [...], un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano*". Il comma 1 dell'art. 8 precisa che "*la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la*

soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri". A tal proposito, per garantire la fattibilità del piano, deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, vale a dire alla scadenza contrattualmente prevista e in misura integrale; il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della L. 3/2012, *"nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo".* Come si evince dall'articolo sopra esposto, la proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore, anche dei terzi che consentano il trasferimento di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano.

A proposito del tema della fattibilità del piano, non ci si può esimere dal richiamare i principi sanciti dalle *Sezioni Unite della Suprema Corte* per ciò che concerne la presentazione del piano concordatario. Tale arbitrario richiamo può essere giustificato da due ragioni: innanzitutto, la procedura di esdebitazione, così come introdotta dalla L. 3/2012 e successive integrazioni, è un istituto che, data la sua relativamente recente introduzione nella legislazione italiana dell'insolvenza, manca di adeguato e marcato supporto dal punto di vista giurisprudenziale; in secondo luogo, è possibile notare la presenza di importanti similitudini della procedura concordataria con la procedura di esdebitazione, oggetto del presente ricorso. Nel dettaglio, si richiamano alcuni aspetti menzionati nella suddetta sentenza e riconducibili al tema della fattibilità del piano all'interno della procedura esdebitatoria. Innanzitutto, "*[...] un primo obiettivo di fondo perseguito dal legislatore è univocamente e incontestabilmente individuabile nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore, obiettivo ritenuto meritevole di tutela sotto il duplice aspetto dell'interpretazione della crisi come uno dei possibili e fisiologici esiti della sua attività e della ravvisata*

opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento [...]". Di conseguenza, così come la proposta di concordato, la proposta di esdebitazione deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi. Quest'ultima, naturalmente, dovrà concretizzarsi in una puntuale indicazione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento dei creditori, indicazione che dovrà essere valutata – sotto l'aspetto tanto della bontà dell'esito quanto della convenienza – dagli stessi creditori, in quanto i diretti interessati. Ciò detto, affinché i creditori possano procedere ad una serena e completa valutazione della proposta e del piano di esdebitazione, è prioritario e fondamentale che gli stessi "*ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni*". Tali incombenze arrivano, quindi, ad assumere un ruolo sostanziale nel corretto svolgimento della procedura esdebitatoria e vengono soddisfatte dall'Organismo di Composizione della Crisi chiamato, in ausilio al debitore, ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano ed all'esecuzione dello stesso, a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta del debitore e, non da ultimo, ad attestare la fattibilità del piano di esdebitazione.

Le limitazioni che il creditore subirebbe, in ragione della pendenza della procedura di esdebitazione, troverebbero, quindi, giustificazione a condizione *"a) che lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. [...] Il compito di tutela della legalità del procedimento è all'evidenza demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto".* In tale contesto, *"il sindacato del giudice*

sulla fattibilità del piano va stabilito, in via generale, in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento".

D.5. Diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni. La diligenza del buon padre di famiglia ex.art. 1176 c.c.

La diligenza del buon padre di famiglia, principio di elaborazione giurisprudenziale romana, e della tradizione romanistica, per la sua adattabilità risponde in modo eccellente ai bisogni vari della vita di relazione.

Infatti la formula del *bonus pater familias* conduce l'interprete a considerare le condizioni di ambiente in cui opera il debitore e descrive il tipo di uomo di una determinata società in un suo determinato momento storico.

Il criterio del buon padre di famiglia è un criterio obiettivo e generale, non soggettivo ed individuale e va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto. L'articolo in questione ha portata generale e serve ad impedire che la responsabilità del debitore venga determinata secondo la regola per cui il debitore è sempre responsabile fino a che non provi che l'inadempimento o il ritardo provengano da una causa a lui estranea e non imputabile.

Quindi la responsabilità del debitore va valutata con minore rigore anche nei casi non specificatamente previsti dalla legge e bisogna ritenere la sussistenza della responsabilità solo nei casi di colpa grave.

In vero il principio del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni non contrasta con il principio secondo cui il debitore è esente da responsabilità solo per le conseguenze del caso fortuito.

Anzi si deve ritenere che la regola generale di cui all'art. 1176, c. 1, c.c. integri la norma che prevede l'esenzione dalla responsabilità solo nelle ipotesi di caso fortuito: infatti se venisse provata l'inosservanza della dovuta diligenza non si potrebbe parlare di caso fortuito, facendo sorgere così l'imputabilità dell'evento che impedì (o ritardò) l'esecuzione dell'obbligazione.

D'altra parte il patrimonio, come è noto, costituisce solo una garanzia generica del creditore; è un vincolo funzionale, e non genetico rispetto alla obbligazione sorta. Ciò significa che il debitore non risponde del debito con i mezzi del suo patrimonio, ma esclusivamente con il suo agire diligente ex art. 1176 c.c. in vista dell'adempimento.

Appare ormai chiaro alla recente dottrina che, soprattutto oggi, a seguito dei mutamenti politici ed economici che hanno dato vita ad un nuovo assetto economico nelle famiglie e nella società civile, debito e patrimonio sono interdipendenti sicché la sproporzione tra le obbligazioni contratte ed il patrimonio esistente legittima l'opposizione di cause di sospensione dal pagamento tutte le volte che la rilevante difficoltà di adempiere possa essere vinta solo sacrificando altre libertà fondamentali dell'obbligato.

Nella sostanza la responsabilità patrimoniale non tocca quindi direttamente il "debito" e resta fuori dal debito, rilevando la sola diligenza utilizzata dal debitore nell'adempimento ex art. 1176 c.c.

E) ELENCO CREDITORI CON INDICAZIONE DEI CREDITI E PRELAZIONI (ART. 9 C. 2 L. N. 3/2012).

I debiti del Richiedente sono riportati schematicamente di seguito.

Tabella n.1– Debiti verso Creditori

CREDITORE	IMPORTO	PRELAZIONE	
		PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Prestiti			
Bcc di Pianfei	36.666,08		36.666,08
Bre Banca	65.191,55		65.191,55
Unicredit	78.975,92	78.975,92	
Enti			
AdE Riscossione	62.153,50	50.853,81	11.299,69
TARSU capannone anno 2011/12	1.767,30	1.767,30	

TARSU rifiuti abitazione anno 2011/12	544,65	544,65	
TARES 2013	1.616,05	1.616,05	
TARI 2014	1.465,82	1.465,82	
TARI 2015	1.215,00	1.215,00	
TARI 2016	1.242,00	1.242,00	
TARI 2017	1.291,00	1.291,00	
IMU 2012	41,85	41,85	
IMU 2013	71,10	71,10	
IMU 2014	209,49	209,49	
IMU 2015	427,39	427,39	
IMU 2016	561,00	561,00	
IMU 2017	451,84	451,84	
TASI 2014	231,78	231,78	
TASI 2015	246,37	246,37	
TASI 2016	137,00	137,00	
TASI 2017	126,16	126,16	
SANZIONE MULTA	369,24	338,25	30,99
BOLLI MEZZI /REGIONE	550,86	550,86	
Canone O.S.P. 2014/2016	823,00	823,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE	17.967,97	17.967,97	
INPS	10.925,08	10.925,08	
TEALDI PETROLI	2.216,00		2.216,00
ORIGINAL ITALY SRL	3.348,84		3.348,84
ALLSYSTEM SPA	5.172,20		5.172,20
SEAT PAGINE GIALLE SPA	2.493,61		2.493,61
FRATELLI BERGAMINI	1.000,00		1.000,00
GEOPLAN	726,00		726,00
LEADER SRL	4.366,60		4.366,60
DISTILLERIA BECCARI ELIO	7.523,27		7.523,27
Dott. Matteo Rellecke	8.712,75	8.712,75	
OGGERO FRATELLI	12.832,92	9.584,00	3.248,92
FASTWEB	558,47		558,47
TOTALE	**(1)334.219,66**		
CHIROGRAFARI			**143.842,22**
PRIVILEGIATI		**190.377,44**	

(1) Le poste relative ai Debiti verso l'Agenzia delle Entrate e verso l'INPS possono subire variazioni per importi non ancora accertati dai medesimi Enti. Al fine di coprire eventuali avvisi bonari si è proceduto ad imputare un accantonamento fondo rischi da ritenersi congruo.

In conclusione, il complessivo importo passivo a carico del Richiedente è pari ad ***Euro 334.219,66 di cui Euro 190.377,44 privilegiati o garantiti ed euro 143.842,22 chirografari, già detratti i crediti decaduti e prescritti, salvo errori ed omissioni.***

A questo importo andrà aggiunto in prededuzione il compenso dell'O.C.C. sulla base del prospetto di liquidazione fornito dall'OCC-CUNEO, quantificato dallo stesso in **Euro 20.000,00**, comprensivo di oneri ed accessori di legge.

F) ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 9 C. 2 L. N. 3/2012).

Il Richiedente ci riferisce di non aver effettuato atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

Salvo che l'O.C.C. nominato non provi documentalmente il contrario, sulla base della condotta che il Richiedente ha tenuto nei nostri confronti durante la *due diligence*, non abbiamo motivo di ritenere che le sue dichiarazioni siano mendaci o reticenti

Le banche presso le quali il sig. Boetti intratteneva dei rapporti finanziari, nel periodo dal 2011 al 2016, sono le seguenti (documentazione allegata alla presente Relazione):

- Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi Soc. Coop. s.r.l. (derivante dalla concessione di un mutuo di euro 33.000 circa);
- Banca Regionale Europea S.p.A (contratto di apertura di conto corrente n°415/34927; a garanzia di tale apertura ed a garanzia di ogni e qualsiasi altra obbligazione in data 28/01/2010 hanno prestato fideiussione sino alla concorrenza di euro 60.000,00 i signori Chiabra Felice e Rinaldi Angela – in data 20/06/2011 sul conto corrente n.415/34927 veniva concesso al Richiedente un Fido di euro 30.000,00;
- Banca Unicredit S.p.a., contratto di mutuo agrario con garanzia ipotecaria (ai sensi dell'art.43 e segg. D.Lgs. n. 385/1993) da erogare in più soluzioni secondo lo stato avanzamento lavori stipulato in data 10/12/2004. Tale contratto è stato stipulato in data 10.12.2004 attraverso il quale, il sig. Boetti concedeva alla Unicredit Banca S.p.A

(oggi Unicredit S.p.A.) ipoteca volontaria di primo grado per euro 260.000,00 sugli immobili in piena proprietà del Richiedente, siti in Mondovì (CN);

- La "Banca Regionale Europea S.p.A" con sede legale in cuneo, via Roma N. 13, in data 04 luglio 2013 procedeva a stipulare mandato irrevocabile all'incasso nei confronti del "GSE" relativamente alla convenzione n. L04E22713907 stipulata in data 18 ottobre 2011 per la fornitura di energia elettrica. Tale mandato non costituisce cessione di credito per cui il GSE provvederà a pagare i crediti derivanti dalla concessione a favore dalla Banca, che non godrà per questo di alcun privilegio. (All. 5).

A luglio 2009, il sig. Boetti ha un conto corrente postale chiuso per morosità in data 18.01.2014.

Nel gennaio 2017 il Richiedente apre un conto corrente postale che risulta ad oggi ancora aperto; egli ha regolarizzato la propria situazione rispetto al conto corrente sopra esposto.